

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

RELAZIONE E PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

AGGIORNAMENTO

ART. 24 D.LGS. N. 175/2016

Premessa

Il D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 24, prevede che gli enti locali aggiornino il “piano di razionalizzazione” delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute. Il Comune di Barano d'Ischia ha approvato il Piano di cui trattasi con delibera di G.C. n. 27 del 10.03.2016.

Il comma 1 di tale articolo dispone che “...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...”, individuando quelle che devono essere alienate.

Il successivo comma 2 dispone che per “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo...”.

Piano operativo

Il comma 1 articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 fa riferimento ad una “ricognizione di tutte le partecipazioni possedute”, effettuata con provvedimento amministrativo motivato. Ecco perché questo Comune adotta la deliberazione di Giunta comunale per dare giusto rilievo a tale operazione.

Il comma 612 articolo 1 della L. 190/2014 già prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni locali, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definivano e approvavano un **piano operativo** di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una relazione tecnica.

“Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente” e pubblicato sul sito internet del Comune.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013).

Quadro normativo

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

D.Lgs. 175/2016

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.

5. *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

6.

7.

8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. *Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.*
2. *Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*
3. *La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*
4. *Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.*
5. *In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.*

L. 190/2014 art. 1

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Finalità istituzionali ed attuazione

Il D.Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni **detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016**, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. **L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro**, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria sarà implementata nell'applicativo *Partecipazioni*. A tal fine, il Dipartimento del Tesoro sta definendo una scheda di rilevazione in cui occorrerà, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (**23 settembre 2016**);
- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Sempre attraverso l'applicativo sarà acquisito, in formato elettronico, il provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni detenute (anche in caso negativo), con l'inserimento dei relativi dati (identificativo e data di approvazione del provvedimento).

Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Barano d'Ischia detiene la totalità del capitale sociale della Barano Multiservizi Srl. La Barano Multiservizi Srl Unipersonale ha sede alla via Corrado Buono 15 c/o Casa comunale. E' stata costituita il 07.04.2004 ed iscritta alla Camera di commercio di Napoli il 19.04.2004 con il n. REA NA-712142 – Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale della Campania al n. NA01629. Il capitale sociale ammonta ad € 20.000,00 e la Partita Iva è la seguente: 04754681213. Numero di telefono: 081906715 – E-mail: finanziario@comunebarano.it – Pec: baranomultiservizi@pec.it

La Barano Multiservizi Srl svolge servizi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali

del Comune di Barano d'Ischia (art. 4 co.2 lett. a D.Lgs. 175/2016). Infatti essa produce servizi di interesse generale sulla base di delibera di C. C. n. 2 del 24.03.2015 con la quale il Comune ha affidato le attività di spazzamento, diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU., nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali.

Piano operativo di razionalizzazione

L'unica società partecipata dal Comune al 100% (non vi sono partecipazioni societarie in altri organismi anche di carattere minoritario) svolge un servizio pubblico locale gestito in house, esercitando l'ente costantemente sulla Barano Multiservizi Srl il controllo analogo previsto dalla legge. E' diretta da un Amministratore Unico quale organo direttivo, il quale si occupa dell'organizzazione e della gestione senza l'ausilio di alcun impiegato amministrativo. La remunerazione dell'Amministratore unico è pari al 70% dell'indennità corrisposta al Sindaco, così come previsto dalla legge.

Lavoratori al 23.09.2016

<u>Quadri</u>	<u>0</u>
<u>Impiegati</u>	<u>0</u>
<u>Responsabile operativo</u>	<u>1</u>
<u>Operatori ecologici</u>	<u>19</u>
<u>Autisti</u>	<u>3</u>
<u>Addetto al verde pubblico</u>	<u>1</u>
<u>Altri</u>	<u>0</u>

Si specifica che dei n. 19 operatori ecologici, n. 12 sono stagionali (a tempo determinato).

Conto economico

	2012	2013	2014	2015
Valore produzione	1.940.770	1.864.888	1.941.277	2.027.737
Costi produzione	1.873.352	1.790.932	1.862.575	1.970.886
Differenza	67.418	73.956	78.702	56.851
Proventi e oneri fin.	(41.321)	(39.782)	(34.810)	(25.733)
Proventi e oneri str.	(1.277)	(5.852)	(6.863)	4.606
Ris. prima imposte	27.374	28.322	37.029	35.724
Imposte	26.146	26.496	28.534	30.451
Risultato d'esercizio	1.228	1.826	8.495	5.273

Stato patrimoniale

	2012	2013	2014	2015
ATTIVO				
Crediti v/soci	0	0	0	0
Immobilizzazioni	336.277	285.059	347.741	361.805
Attivo circolante	1.610.947	1.700.648	1.827.955	1.992.477
Ratei e risconti	9.455	9.335	13.125	14.788
TOTALE	1.956.679	1.995.042	2.188.821	2.369.070

2012 2013 2014 2015

PASSIVO

Patrimonio netto	26.736	28.561	37.057	42.329
Fondo rischi/oneri	0	0	0	0
TFR	114.024	150.435	141.847	173.687
Debiti	1.815.919	1.815.898	2.009.917	2.153.054
Ratei e risconti	0	148	0	0
TOTALE	1.956.679	1.995.042	2.188.821	2.369.070

Azioni di contenimento dei costi di funzionamento

Come già evidenziato, la Soc. Barano Multiservizi Srl è l'unica partecipata dal Comune di Barano d'Ischia per la gestione del servizio indispensabile di igiene urbana e quello di manutenzione degli immobili comunali. Non sono possedute partecipazioni in altre società.

Nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento e nello spirito del D.Lgs. 175/2016 nonché della legge n. 190/2014, già nell'anno 2015 si è provveduto ad una serie di interventi miranti a razionalizzare, appunto, la gestione e a conseguire risparmi in quegli ambiti di intervento dove ciò risulta possibile.

Relativamente al servizio di trasporto terrestre dei rifiuti solidi urbani differenziati, il Comune ha acquistato un autocarro scarrabile con rimorchio che ha messo successivamente a disposizione della Società attraverso un contratto di usufrutto. Il risparmio effettivo (preconsuntivo 2016) ammonta ad € 89.332,99 circa (106.840,15

di minor costo meno 13.007,16 di maggior costo per carburante e ca. 4.500,00 per assicurazione e bollo), dal momento che non è stato necessario assumere alcun altro dipendente perché la Barano Multiservizi Srl ha nel suo organico gli autisti idonei per la relativa conduzione del mezzo.

Relativamente alle attività di natura amministrativa, la Società si serve esclusivamente di strutture ed apparecchiature di proprietà comunale, senza sostenere alcun costo di fitto o di acquisto/noleggio. L'Amministratore unico svolge tutto il lavoro di carattere burocratico, non vi sono impiegati ed altri oneri di tipo organizzativo e gestionale. Tutto il personale quindi (non si sono effettuate assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi anni e non si assumerà nel futuro, sebbene nell'anno 2017 n. 2 unità andranno in quiescenza per raggiunti limiti di età) svolge le attività tecniche assolutamente necessarie ed indispensabili allo svolgimento dei servizi affidati. Nel 2016 i costi per compensi amministratore e servizi vari è diminuito di € 17.420,00.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, si evidenzia quanto segue:

- 1) Il Comune di Barano d'Ischia possiede una sola società interamente partecipata, la Barano Multiservizi Srl, che svolge attività relativa a servizi indispensabili affidati dall'ente sulla base di apposita convenzione.
- 2) Le risorse umane impiegate sono ridotte al minimo indispensabile, con soltanto l'Amministratore Unico che presta attività d'ufficio e tutte le altre unità aventi qualifica tecnica/operativa. Non saranno effettuate nuove assunzioni neanche in caso di messa in quiescenza di lavoratori dipendenti.
- 3) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società.
- 4) Alcune tipologie di costi, sia amministrativi che tecnici, sono in sensibile diminuzione e si prevedono ulteriori risparmi nel corso dei prossimi esercizi. A

tal proposito, in tutte le occasioni previste dalla legge e comunque costantemente nel corso dell'anno, il Comune verifica le risultanze gestionali e contabili sulla base degli atti posti in essere dalla Società e del rapporto quasi quotidiano che intercorre con l'Amministratore Unico.

Si ritiene pertanto che il Comune di Barano d'Ischia abbia rispettato le disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 1 commi 611-614 della L. 190/2014, impegnandosi sempre e comunque a monitorare i costi di funzionamento e ridurre quelli che costituiscono oneri superflui e perciò da eliminare.

IL SINDACO

Dr. *Paolino Buono*



IL RESPONSABILE DEL PATRIMONIO

Dr. *Ottavio Di Meglio*